



***COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA***

***REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA CRITERI E MODALITA' DEGLI
INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI SOCIALI.
APPLICAZIONE DELLA
REGOLAMENTAZIONE I.S.E.E.
PER L'ACCESSO IN MANIERA AGEVOLATA
NONCHE' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E
SUSSIDI A PERSONE***

(recepisce la riforma del DPCM 159/2013)

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 29 del 10/04/2015
Sostituisce integralmente il precedente regolamento di cui alla delibera C.C. n.
68 del 13/10/2009 e successive modifiche

Marzo 2015

Indice

Titolo I – Principi Generali

Art.1 - Oggetto del regolamento

Art.2 – Finalità

Art.3 – Destinatari degli interventi e dei servizi

Art.4 – Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

Titolo II – L'accesso ai servizi

Art.5 – L'accesso ai servizi di rete

Art.6 – Attivazione su domanda

Art.7 – Attivazione d'ufficio

Art.8 – Istruttoria e valutazione del bisogno

Art.9 – Esito del procedimento

Art. 10 – Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Art.11 – Valutazione multi professionale sociosanitaria

Art.12 – Cessazione della presa in carico

Art. 13 – Forme di tutela

Art.14 – Trattamento dei dati personali

Art.15 – Il rapporto con il cittadino. La carta dei Servizi

Art. 16 – Accesso agli atti

Art.17 – Albo dei beneficiari

Titolo III – Interventi e servizi distrettuali

Art. 18 – Gli interventi ed i servizi distrettuali

Art. 19 – Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

Art. 20 – Modalità di accesso

Art.21 – Attivazione

Titolo IV – Regolamentazione I.S.E.E. – Principi generali

Art.22 – Legenda

Art. 23 – Ambiti di applicazione

Art. 24 – Accesso e compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

Art.25 – DSU – Attestazione – Valori ISEE/ISE

Art. 26 – Composizione modulare della DSU

Art.27 – Assenza o incompletezza della DSU

Art.28 – Nucleo Familiare

Art.29 – Determinazione della situazione economica reddituale e patrimoniale

Art. 30 – Spese o franchigie riferite al nucleo familiare da sottrarre dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo

Art. 31 – Scala di equivalenza

Titolo V – Gestione dei Procedimenti

Art.32 – Autocertificazione ISEE in Fase di presentazione delle istanze

Art. 33 – Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria

Art. 34 – Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni

Art. 35 – Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici per determinati procedimenti

Art. 36 – Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici

Art. 37 – Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino e clausole di salvaguardia

Art. 38 – Lista di attesa

Art.39 – ISEE corrente

Titolo VI – Attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche

Art.40 – Premesse

Art.41 – Oggetto dei controlli dell'Ente

Art.42 – Tipologia e metodologia dei controlli effettuata dal Responsabile del Procedimento

Art. 43 – Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

Art.44 – Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 45 – Disposizioni transitorie

Art.46 – Abrogazioni

Art. 47 – Pubblicità

Art. 48 – Entrata in vigore

Allegato 1 - Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 12 della Legge 241 del 7/8/1990 e s.m.i., disciplina i principi e le modalità degli interventi che il Comune di Travacò Siccomario esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto delle finalità stabilite dalla Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali", dalla Legge Regionale n. 1/86 , dalla Legge Regionale n. 1/2000.
2. Il regolamento fissa altresì le modalità e i criteri di accesso alle prestazioni sociali, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di definizione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, recependo il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il Decreto 7 novembre 2014 (pubblicato in GU. n.267 del 17-11-2014), di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, nonché le linee guida predisposte dalla Regione Lombardia con DGR N. X/3210 del 26/02/2015 per l'uniforme applicazione della normativa nazionale.
3. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
4. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
5. I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni territoriali.

6. Il presente regolamento sostituisce ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 2 - Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Travacò Siccomario riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale e uniformandosi a quanto previsto dall'art. 2 della Legge Quadro per gli interventi sociali, n. 328/2000, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali.

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- assicurare un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

4. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

5. Per conseguire tali obiettivi il Comune provvede:

- all'attivazione di interventi e di servizi comunali con le forme gestionali previste all'art. 14 della L.R. 1/86 e s.m.i.;
- alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine gli interventi di cui al comma precedente e che concretamente operino per la loro organizzazione;
- ad interventi diretti in tutti i casi in cui per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

6. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Art. 3 - Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle prestazioni e ai servizi sociali offerti dal Comune di Travacò Siccomario, in condizioni di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali:

- a) i cittadini residenti iscritti all'anagrafe del Comune di Travacò Siccomario e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Travacò Siccomario, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
 - d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti sul territorio comunale in situazione di bisogno.
2. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle stesse, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art. 4 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
4. Il Comune pone particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:
 - a) nuclei familiari mono genitoriali con figli minori a carico
 - b) nuclei familiari con almeno tre figli
5. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Sanitaria Locale, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene

considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

TITOLO II:

L'ACCESSO AI SERVIZI

Art. 5 - L'accesso ai servizi di rete

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- a) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie presenti sul territorio o forniti dal Piano di zona e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- b) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.
 - In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:
 - il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
 - i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
 - l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda all'ufficio protocollo del Comune di Travacò Siccomario da parte del soggetto interessato, o

da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune predispone i modelli di domanda, da utilizzare per l'accesso ai vari servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'Ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990. Nell'istanza deve essere auto dichiarato il valore ISEE risultante dall'attestazione in corso di validità, posseduta dal richiedente e rilasciata dall'INPS.

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Art. 7 - Attivazione d'ufficio

1. Il servizio sociale comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori anche stranieri privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Art. 8 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno, con l'ausilio dell'Assistente Sociale del PDZ assegnato al Comune.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art. 9 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale, tramite l'Assistente Sociale, predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Art. 10 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile del servizio sociale entro i successivi cinque giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del medesimo.

Art. 11 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Art. 12 - Cessazione della presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale, nella persona dell'Assistente Sociale, determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- trasferimento della residenza.

Art. 13 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Il servizio sociale del Comune opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

2. E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

3. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Art. 15 - Il rapporto con il cittadino. La Carta dei Servizi

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. L'ufficio di servizio sociale garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi, agevolando l'accesso ai servizi alla persona da parte dei richiedenti.
3. In particolare, il Comune si pone quali obiettivi, nei limiti delle risorse disponibili, di:
 - contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza
 - fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate
 - contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.
4. La Carta dei Servizi è lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio. Il Comune si impegna ad aggiornare, in caso di necessità la Carta dei Servizi Sociali gestiti a livello comunale.

Art. 16 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

Art. 17 - Albo dei Beneficiari

1. E' istituito, ai sensi del DPR 7/4/2000, n. 118, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente entro il 30 aprile, con l'inclusione dei soggetti e dei benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3. L'albo è pubblicato presso l'Albo Pretorio fino al 31 dicembre dell'anno in cui avviene la pubblicazione ed è reso accessibile a tutti in via telematica, mediante inserimento sul sito web istituzionale.

4. Ogni pubblicazione seguirà le normative sulla Privacy vigenti.

TITOLO III

INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Art. 18 - Gli interventi ed i servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci del Piano di zona afferente al nostro territorio, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'ambito distrettuale.

2. Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:

- **Integrativi** in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
- **Complementari** agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
- **Innovativi** in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.

3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

Art. 19 - Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Ogni Comune appartenente al Piano di zona si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito distrettuale.

2. L'ufficio di piano procede all'elaborazione del materiale informativo.

3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi all'assistente sociale del Comune o consultare il seguente link:

<http://www.comune.pv.it/site/home/dai-settori-e-servizi/consorzio-sociale-pavese.html> presente sul sito www.comune.pv.it .

Art. 20 - Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:

- tramite bando: secondo le procedure determinate direttamente dal Consorzio Sociale
- con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.

2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente all'Assistente Sociale del proprio Comune di residenza.

Art. 21 - Attivazione

1. L'Assistente Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento distrettuale richiesto dalla persona.

2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dai regolamenti adottati in ambito distrettuale.

3. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile del Servizio.

TITOLO IV

REGOLAMENTAZIONE I.S.E.E.

PRINCIPI GENERALI

Art. 22 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;

- “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Art. 23 - Ambiti di applicazione

1. La regolamentazione ISEE prevista dal presente regolamento, che recepisce la disciplina prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013 si applica alle prestazioni sociali dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

2. La disciplina prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013 si applica agli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano qui di seguito:

A – Interventi, Servizi e prestazioni di welfare

A.1

Erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze), per le prestazioni di assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale), per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, per la concessione di prestiti sull'onore, per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto ecc. ecc);

Servizi residenziali notturni (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza....);

Servizi Sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità);

A.2

Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta socio-sanitarie (R.S.A. – R.S.D. – C.S.S. –C.D.D, - C.D.I.);

Erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione;

A.3

Servizio assistenza domiciliare minori e handicappati

Comunità educative

Asili Nido, Micro nidi e Centro prima infanzia

Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia

Scuole d'infanzia

Trasporto Scolastico

Mensa scolastica

Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare;

Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati;

Contributi per l'acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti

Altro (es. Centri estivi, ludoteche. Centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività extracurricolari...)

3. La Giunta Comunale annualmente, in sede di predisposizione di bilancio, contestualmente alla delibera di definizione delle aliquote e dei servizi, delibera i

servizi che intende attivare/confermare nell'esercizio finanziario in approvazione, compatibilmente con le risorse economiche previste in bilancio, e che intende assoggettare alla regolamentazione ISEE, approvando, per ciascuno di essi, un "disciplinare" che definisca, oltre alle tariffe, le soglie di accesso e le fasce di contribuzione, anche le modalità di accesso ai servizi stessi. La Giunta Comunale può anche deliberare l'istituzione di nuovi servizi, al momento non previsti da assoggettare alla regolamentazione ISEE. Pertanto per la conoscenza degli interventi attivati dal Comune di Travacò Siccomario, si rimanda al provvedimento di Giunta Comunale

Art. 24 - Accesso e compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.

4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.1 dell'art. 23 del presente regolamento, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli art. 3,4 e 5 del D.P.C.M. n. 159/2013;
6. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.2 dell'art. 23 del presente regolamento, da parte di persone con disabilità, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013;
7. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013;
8. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.3 dell'art. 23 del presente regolamento, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013;
9. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
10. l'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU).
11. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere A1) A2) e A3 e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali ed eventualmente di quelle sanitarie sono contenuti nei disciplinari relativi ai servizi stessi di cui alla già citata delibera di Giunta Comunale.

Art. 25 - Dsu - Attestazione - Valori ISEE/ISE

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 27, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

2. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità

da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE;

3. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti auto dichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.

4. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

5. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come stabilito dal D.P.C.M. 159/2013, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

6. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP), determinati ai sensi dell'articolo 29.

7. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

8. il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 23 secondo quanto stabilito di seguito:

- a. per i procedimenti che prevedono un bando di accesso, la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
- b. per i procedimenti che prevedono l'accesso ad erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

9. Il Comune ha facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti la possibile variazione delle condizioni del soggetto richiedente.

A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

10. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove DSU secondo le specifiche disposizioni determinate dal Comune in relazione ai vari servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova DSU comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Art. 26 - Composizione modulare della DSU

1. La DSU è composta da:

- a. un modello base relativo al nucleo familiare;
- b. fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c. moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive per:
 - prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
 - prestazioni sociali rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- d. moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
- e. moduli integrativi, per i redditi non autocertificati che risultano difforni da quelli acquisiti dal sistema o non pervenuti entro 15 giorni e i redditi non acquisiti dal sistema per esonero della dichiarazione dei redditi.

Art. 27 - Assenza o incopletezza della DSU

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini

I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Art. 28 - Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 (nucleo ristretto).

In tal caso, qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati alla DSU relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Art. 29 - Determinazione della situazione economica reddituale e patrimoniale

1. L'Indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

2. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5 commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 30 - Spese o franchigie riferite al nucleo familiare da sottrarre dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo

1. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4 commi 3 e 4 del D.P.C.M. 159/2013

Art. 31- Scala di equivalenza

1. Per la determinazione dell'ISEE si divide l'ISE per i parametri riferiti alla composizione del nucleo familiare così come definito nell'allegato 1 al DPCM n. 159/20013

TITOLO V

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 32 - Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze

1. l'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).

2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.

3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel V Titolo del presente regolamento.

4. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

Art. 33 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie, di cui all'art. 3 del DPCM, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3 del DPCM.

2. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano le seguenti regole di calcolo diverse:

- a) non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;
- b) si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, sulla base della situazione economica dei figli secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013;
 - b.1. la componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio;
 - b.2. quando risulti accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici;
- c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la 1° richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Art. 34 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo tranne se:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2. Nei casi al comma 1 lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013.

Art. 35 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici per determinati procedimenti

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 33 comma 2 lettera b2 (Prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria) e dall'art. 34 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria compiuta dall'Assistente Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Tale dichiarazione viene rilasciata a firma congiunta del Responsabile del Servizio Sociale e dell'Assistente Sociale.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali, anche Polizia Locale e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni utili ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi, compiuta dall'Assistente Sociale, deve concludersi entro 30 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione a firma congiunta del Responsabile del Servizio e dell'Assistente Sociale, della

sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo vengono accettati dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 36 - Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici

1. La retta per il ricovero residenziale non può essere sottratta nel caso in cui la prestazione richiesta sia il ricovero medesimo, dovendo in tale caso l'ISEE servire proprio a determinare l'importo della retta.

2. Nell'accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l'indicatore va calcolato al netto dell'ammontare del trattamento medesimo.

Art. 37 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino e clausola di salvaguardia

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. Nel periodo transitorio di applicazione dell'I.S.E.E. prevista dal DPCM n. 159/2013, nel caso in cui il Bilancio di Previsione dell'Ente non iscriva entrate superiori a quelle dell'anno precedente, in relazione a determinati servizi, si potrà procedere alla raccolta di tutte le DSU dei richiedenti, e solo successivamente, alla determinazione delle tariffe, ferma restando la facoltà del cittadino di presentare la dichiarazione per evidenziare rilevanti variazioni del nucleo familiare e della parte reddituale.

3. A garanzia degli equilibri di bilancio, le nuove tariffe applicate all'ISEE dei richiedenti, devono tendenzialmente assicurare un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di bilancio.

4. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) le tariffe dei diversi servizi
- b) gli scaglioni di valore ISEE
- c) la quota di contribuzione per scaglione posta a carico del cittadino;
- d) l'eventuale quota minima di contribuzione da parte del cittadino o massima da parte dell'Amministrazione Comunale

5. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

7. Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

Art. 38 - Lista di attesa

Il Servizio Sociale ammette le istanze di accesso alle prestazioni sociali agevolate, pervenute e ritenute ammissibili, secondo il budget previsto in bilancio. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale
- Famiglie mono genitoriali
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine

di attualizzare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 39 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

TITOLO VI

Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

Art. 40 - Premesse

1. In relazione ai dati auto dichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni,

ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.

3. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

4. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 41 - Oggetto dei controlli dell'Ente

1. In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000 e all'art. 11 del DPCM 159/2013, il titolo V del presente documento è diretto a regolamentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.

2. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante i seguenti elementi riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
- c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
- d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
- e) il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- f) le seguenti componenti reddituali:
 - redditi esenti da imposta;

- redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
 - assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
 - redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;
 - il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE;
 - trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS;
 - l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti;
- g) il valore del canone di locazione annuo;
- h) le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- i) le componenti del patrimonio immobiliare;
- j) per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- k) le donazioni di cespiti;
- l) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.

Art. 42 - Tipologia e metodologia dei controlli effettuata dal Responsabile del Procedimento

1. L'attività di riscontro e verifica deve essere:

- tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
- conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
- proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
- acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

2. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS.

3. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente Titolo sulle DSC (Dichiarazioni Sostitutive di certificazione) e DSAN (Dichiarazioni Sostitutive atto notorio) possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o

successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

4. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio procedente ne sia a conoscenza.

5. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione di Giunta comunale. Il Responsabile di Area può stabilire con proprio atto una percentuale inferiore al 10% comunque non inferiore al 3% all'interno di un arco temporale limitato e per motivate straordinarie esigenze connesse ai carichi di lavoro.

6. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei

singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;

- b. la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e alla sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;
- c. La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

L'ufficio procedente attiva i controlli facendo riferimento a quanto indicato nell'allegato 1 del presente regolamento. Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo. E' escluso il controllo a campione di tipo successivo relativamente alla autodichiarazione per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.

Art. 43 - Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Gli esiti dei controlli non appena determinati devono essere annotati/custoditi nel fascicolo personale relativo. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.
2. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
3. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:
 - l'evidenza dell'errore;

- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
4. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
 5. Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il Responsabile di Area deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il Responsabile di Area dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il Responsabile di Area avvierà le procedure per la riscossione coatta.
 6. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di l'Ufficio procedente applica la sanzione da 500 a 5.000 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L.122/10 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/12 convertito con L. 35/12. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.
 7. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
 8. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente

coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 44 - Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.

2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento trasmettono annualmente al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.

3. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.

4. L'Ufficio controllante, qualora emergano elementi di non veridicità dei dati dichiarati, invierà comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

Anche in esito a tali controlli, potrà inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento (controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni).

Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

5. Per le attività di controllo sulle DSU gli uffici utilizzano il collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco". Possono inoltre attivare tramite PEC ulteriori richieste di riscontro in sede di controllo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Disposizioni transitorie

1. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico educativo.
2. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31/12/2015

Art. 46 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.
- 2 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

Art. 47 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico presso l'URP perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta nonché reperibile sul sito del Comune www.comune.travacosiccomario.pv.it nella sezione regolamenti.

Art. 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale che lo approva. Con l'entrata in vigore si intende abrogato il precedente regolamento in materia di accesso alle prestazioni sociali agevolate (ISEE) nonché il regolamento relativo a criteri e modalità per la concessione dei contributi, sussidi a persone.

Allegato 1

Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli

Ai fini della presentazione della DSU, sono auto dichiarati dal dichiarante gli elementi, riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE, indicati nella prima colonna della seguente tabella.

Nella seconda colonna sono indicati alcuni riferimenti per le modalità di esecuzione dei controlli, salva in ogni caso l'attivazione di qualsiasi ulteriore modalità di esecuzione dei controlli su iniziativa del dirigente del settore anche derivante dal miglioramento delle procedure amministrative ed informatiche.

Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)	Modalità di esecuzione
La composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
L'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
La eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo.	Integrazione documentale a cura del dichiarante per l'individuazione dell'ente certificante.
L'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo delle residenze e riscontro attraverso la consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".

<p>Redditi esenti da imposta</p>	<p>Richiesta di riscontro via PEC all'INPS, INAIL, e agli altri Enti ritenuti utili in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.</p>
<p>I redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.</p>	<p>Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.</p>
<p>I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.</p>	<p>Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.</p>
<p>Assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti.</p>	<p>Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio in originale. Nel caso di figli senza presenza di matrimonio l'esistenza di questa componente reddituale viene verificata in contraddittorio con l'altro genitore.</p>
<p>Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.</p>	<p>Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.</p>
<p>Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE.</p>	<p>Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.</p>

Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
L'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio in originale.
Il valore del canone di locazione annuo.	Richiesta di esibizione del contratto di locazione in originale.
Le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle spese.
Le componenti del patrimonio immobiliare	Richiesta di riscontro all'Agenzia delle Entrate; esibizione documentale in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione; esibizione del Bilancio per i soggetti che risultano titolari di attività di impresa anche in forma societaria.
Per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle detrazioni.
Le donazioni di cespiti.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.
Gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.	Consultazione dei collegamenti telematici ACI e PRA.

Per qualsiasi riscontro delle informazioni acquisite anche sotto forma di DSAN del soggetto oggetto del controllo l'ufficio precedente può avvalersi del Corpo di Polizia Locale.